UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Giovedì, 2 agosto 1923** — **Numero 181**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'Estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60.* — Arretrato *cent 80;* all'estero *L. 1.20.* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine, aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni. — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* - Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari. . . . . L. 2,00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3,00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della Gazzetta Ufficiale** ***presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze*** *(Tel. 91-86). - All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE.

« Nel R. decreto 27 maggio 1923, n. 1370, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160, concernente « Varianti al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. esercito », il penultimo comma dell'art. 5 (pag. 5275, 2ª colonna) dev'essere così rettificato:

« E' fatta altresì facoltà al predetto Ministero di coprire le va« canze esistenti nei gradi di subalterno, di talune armi e corpi, « mediante altrettante esuberanze di capitani e di maggiori che si « verifichino, rispetto agli organici, nelle armi e corpi medesimi. Le « successive vacanze che si verificheranno nei gradi di capitano e « di maggiore, dovranno essere coperte con ufficiali di tali gradi « fino al riassorbimento completo dei capitani e maggiori esube« ranti ».

« L'errata-corrige pubblicata nel 166 della *Gazzetta Ufficiale*, si intende annullata ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1923, n. 1597.
Variazioni al regolamento di disciplina per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale . . . . Pag. 5593

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1598.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23 . . . Pag. 5595

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1923.
Sostituzione del signor Minoru Fujii, col signor Shimoi Harukichi, in qualità di membro per la lingua giapponese. Pag. 5596

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1923.
Assunzione da parte della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata della gestione del Monte frumentario di Matera . . . . Pag. 5596

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1923.
Riconoscimento del titolo di studio degli alunni degli istituti industriali di Fermo e Vicenza . . . . Pag. 5596

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Rettifica d'intestazione . . Pag. 5596

Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . Pag. 5596

BANDI DI CONCORSO

Ministero della giustizia e degli affari di culto: Concorso per posti di notaro . . . . Pag. 5597

Ministero degli affari esteri: Elevazione a tre dei posti messi a concorso per volontario interprete per la lingua araba, riduzione ad uno dei posti pel concorso stesso per la lingua cinese . . . . Pag. 5598

Ministero della marina: Approvazione della notificazione di concorso per sei posti di tenente nel corpo del Genio navale. Pag. 5598

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1923, n. **1597**.
Variazioni al regolamento di disciplina per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 31, in data 14 gennaio 1923, col quale è istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il decreto-legge 8 marzo 1923, n. 831, col quale è approvato il regolamento di disciplina per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, che stabilisce i gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le indennità relative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capitolo V del regolamento di disciplina per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale è sostituito con le seguenti disposizioni:

Art. 9. — Le punizioni disciplinari possono essere inflitte, sia per mancanze commesse in servizio, sia per quelle commesse fuori servizio.

Art. 10. — Le punizioni dell'ufficiale sono:

a) il rimprovero semplice;

b) gli arresti semplici;

c) il rimprovero solenne;
d) gli arresti in fortezza;
e) la sospensione dal grado;
f) la radiazione dalla Milizia.

a) Il rimprovero semplice è inflitto per leggere mancanze, che non intacchino la subordinazione. Ogni superiore può rimproverare l'inferiore.

b) Gli arresti semplici possono essere ordinati da qualunque superiore. La durata della punizione è fissata dal comandante di legione per gli ufficiali della legione. L'ufficiale generale, che infligge la punizione a un ufficiale di grado inferiore a quello di console, ne fissa anche la durata e ne dà comunicazione al Comando di zona, dal quale l'ufficiale punito dipende. I comandanti generali fissano la punizione agli ufficiali generali ed ai comandanti di legione.

L'ufficiale punito di arresti si trattiene sulla sua parola d'onore nella propria abitazione, o nella camera a ciò assegnatagli in appositi locali.

Il massimo degli arresti è di otto giorni. Durante il periodo degli arresti l'ufficiale perde il diritto agli assegni eventualmente spettantigli e riscuote una diaria di L. 10 per il vitto.

Gli ufficiali non permanenti, per scontare gli arresti, vengono chiamati in servizio temporaneo, ed hanno diritto al trattamento economico di cui sopra.

Il tempo trascorso agli arresti, nei riguardi degli enti presso i quali è normalmente impiegato l'ufficiale, verrà considerato come richiamo sotto le armi per servizio militare.

c) Il rimprovero solenne è dato per mancanze gravi, che però non siano lesive dell'onore e del decoro. E' inflitto:

dai comandanti di gruppo di legioni per i centurioni e capi manipolo, davanti a tutti gli ufficiali di grado pari e superiori della legione alla quale il punito appartiene;

dai luogotenenti generali per i seniori ed i consoli, alla presenza degli ufficiali di grado e pari e superiori del gruppo di legioni, cui il punito appartiene.

Ai comandanti di gruppo ed ai luogotenenti generali è inflitto per iscritto dal 1° comandante generale.

d) Gli arresti in fortezza sono inflitti dal Comando generale, su proposta dei comandi di zona.

La durata degli arresti in fortezza è da uno a due mesi.

Gli arresti in fortezza sono inflitti per le mancanze più gravi e quando gli altri mezzi di correzione siano riusciti inefficaci.

L'ufficiale, cui è inflittta questa punizione, si reca sulla sua parola d'onore nella fortezza dove deve essere rinchiuso, presentandosi al comandante della fortezza stessa.

e) La sospensione dal grado è inflitta dal Comando generale, direttamente o su proposta dei comandi di zona, all'ufficiale, che per mancanze gravi e frequenti si dimostri incorreggibile cogli ordinari castighi disciplinari, ovvero cada in gravi scorrettezze nella vita privata o politica. Può essere pure applicata, quando sono in corso a suo carico provvedimenti per la radiazione dalla Milizia o un procedimento penale.

La sospensione dal grado può durare da un mese ad un anno. Qualora però sia applicata per gli ultimi due motivi di cui al precedente alinea, dura fino a quando l'apposita Commissione di disciplina abbia emesso il suo verdetto in merito alla radiazione dai ruoli, ovvero fino alla pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria.

f) La radiazione dai ruoli della Milizia ha luogo per mancanza contro l'onore, per mancanza grave contro il decoro del grado, per mala condotta abituale ovvero per gravi scorrettezze nella vita politica e privata.

Per l'ufficiale fino al grado di centurione compreso, la radiazione è pronunciata direttamente dal Comando generale, o su proposta dei comandi di zona.

Per gli ufficiali, dal grado di seniore compreso in su, la radiazione non può essere pronunciata, se non previo parere di una Commissione di disciplina così composta:

Per i seniori:
1 comandante di gruppo di legioni;
2 comandanti di legione.

Per i consoli:
1 luogotenente generale;
2 consoli generali.

Per i consoli generali:
1 comandante generale;
2 luogotenenti generali.

Per i luogotenenti generali — i comandanti generali.

Art. 11. — I componenti la Commissione di disciplina non debbono essere tra quelli che hanno proposto la radiazione.

La Commissione di disciplina è nominata dal Comando generale, il quale designa altresì il luogo dove deve riunirsi.

Il presidente di essa, esaminati i documenti riferentisi ai fatti che ne provocarono la nomina, fissa il giorno e l'ora in cui la Commissione dovrà riunirsi.

Art. 12. — L'ufficiale sottoposto al Consiglio di disciplina ha diritto ad essere interrogato sui fatti attribuitigli, a designare testimoni a discarico e a presentare tutti i documenti che valgano a scagionarlo dalle accuse mossegli. A lui, pertanto, dovrà essere data comunicazione tempestiva della convocazione della Commissione di disciplina che lo riguarda.

Tale comunicazione deve essere fatta dal Comando di zona su conforme avviso del Comando generale, con lettera raccomandata, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione della Commissione di disciplina.

Il Comando di zona provvederà, altresì, a rendere edotti i comandi interessati di quanto sopra.

Art. 13. — Il giudizio della Commissione di disciplina deve essere esplicito, tanto nel senso affermativo, quanto nel senso negativo, e rispondere al quesito: « Il Sig. . . . . . è degno di continuare a far parte della M. V. S. N. per . . . . ».

Art. 14. — Gli atti della Commissione saranno sempre rimessi direttamente al Comando generale per le sue definitive decisioni, che potranno consistere, o nella radiazione (da rendersi nota per mezzo del foglio d'ordini), o in una delle minori punizioni disciplinari più sopra contemplate.

Art. 15. — Le punizioni per militi e capisquadra sono le seguenti:

a) rimprovero semplice;
b) prigione;
c) rimprovero solenne;
d) radiazione dalla Milizia.

a) Il rimprovero semplice è inflitto per omissioni o mancanze di poco rilievo, e può essere inflitto da qualsiasi superiore.

b) La prigione è inflitta per mancanza di maggiore gravità.

La prigione può essere ordinata da qualunque ufficiale, e la sua durata è fissata dal Comandante di legione o dall'ufficiale generale, che ha inflitta la prigione.

La prigione è normalmente scontata nelle caserme a disposizione della Milizia, sotto la vigilanza di gratuati e militi della Milizia stessa. Qualora ciò non sia possibile, presi accordi con l'autorità militare locale, le punizioni potranno essere fatte scontare in una caserma del R. esercito, ove verrà possibilmente destinata all'uopo una cella apposita delle prigioni del corpo.

In tal caso sarà fatto ai puniti lo stesso trattamento prescritto pei militari del R. esercito puniti di prigione di rigore.

Il tempo trascorso in prigione, nei riguardi degli Enti presso cui il militare è impiegato od operaio, viene considerato come richiamo in servizio militare.

La durata massima della prigione è di 10 giorni.

c) Il rimprovero solenne è motivato da recidività nelle mancanze di cui sopra, da abituale negligenza nello adempimento dei propri doveri, da mancanza riguardante il contegno e il decoro.

E' inflitto dai comandanti di legione per i capisquadra e camicie nere, davanti al reparto di truppa in armi che risiede nella località del punito. Il reparto non deve superare la coorte.

d) La radiazione dai ruoli della Milizia ha luogo per cattiva condotta abituale e inadempienza incorreggibile ai

propri doveri, per mancanza contro l'onore e per grave scorretteza nella vita privata e politica.

La radiazione dei capisquadra e militi è pronunciata direttamente dal Comando generale o su proposta dei comandi di zona.

Art. 16. — Per tutto il tempo, durante il quale un appartenente alla M. V. S. N. sia detenuto in uno stabilimento militare di pena, o in un carcere militare preventivo, oppure si trovi a scontare una punizione in una caserma del R. esercito o in una fortezza, esiste obbligo di subordinazione rispettivamente verso il comandante dello stabilimento militare di pena, del carcere militare preventivo, del corpo, distaccamento o di fortezza, nonchè verso gli ufficiali, che, a norma dei regolamenti in vigore per il R. esercito, sono incaricati della custodia e disciplina dei puniti.

Per i militi tale subordinazione esiste anche verso i graduati del R. esercito incaricati della custodia e disciplina dei puniti.

Si farà inoltre luogo all'applicazione dei numeri 118 e 119 del Codice penale per l'Esercito in caso di forzata consegna o di vie di fatto, insulti o resistenza verso una sentinella.

Art. 2.

I componenti la M. V. S. N. arrestati in flagranza di reato commesso in servizio, debbono essere consegnati al più vicino Comando della Milizia.

Art. 3.

Il Ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DE' STEFANI — THAON DI REVEL — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1598.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 giugno 1922, n. 820;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 599,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23, indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie inscritte agli appositi capitoli dello stato di previsione predetto, compresi nella unita tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti:

a) lire 100,000 per contributo straordinario all'Opera nazionale per la protezione degli orfani di guerra anormali psichici;

b) lire 500,000 per lo sgombero del materiale sanitario dagli hangars di Ciampino, per il trasporto del materiale stesso in altri locali e per la sistemazione e l'adattamento dei nuovi locali.

Art. 3.

Con effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 1923-24, la disposizione di cui al capoverso dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 1953, che autorizza il Ministro dell'interno a sottoporre a revisione i copioni o scenari di soggetti cinematografici, è abrogata, e la tassa fissa di L. 100 per ogni copione da sottoporre a revisione, stabilita dallo stesso art. 3, rimane interamente devoluta a beneficio dell'Erario.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

TABELLA *A*.

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23.

Cap. n.	Descrizione	Importo
12	Indennità di traslocamento agli impiegati, ecc.	L. 30,000
49	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	3,000
64	Spese per stazioni sanitarie, ecc.	250,000
65	Retribuzioni e indennità al personale sanitario, ecc.	50,000
90	Manutenzione e adattamento di locali ad uso caserma per la R. guardia, ecc.	90,000
99	Spese pei domiciliati coatti, ecc.	176,000
	Totale delle maggiori assegnazioni	L. 599,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

Assegnazioni straordinarie nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23.

Cap. n.	Descrizione	Importo
145-*bis*	(Di nuova istituzione): Contributo straordinario all'Opera nazionale per la protezione degli orfani di guerra anormali psichici	L. 100,000
156-*bis*	(Di nuova istituzione): Sgombero del materiale sanitario dagli hangars di Ciampino, trasporto del materiale stesso in altri locali e sistemazione e adattamento dei nuovi locali	500,000
	Totale delle assegnazioni straordinarie	L. 600,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1923.
Sostituzione del signor Minoru Fujii, col signor Shimoi Harukichi, in qualità di membro per la lingua giapponese.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1923, col quale si bandiva un concorso per un posto di volontario interprete per la lingua giapponese;
Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1923, col quale si nominava la Commissione esaminatrice del predetto concorso;
Determina quanto segue:

Il signor Minoru Fujii, primo segretario dell'Ambasciata del Giappone a Roma, membro per la lingua giapponese, è sostituito dal prof. Shimoi Harukichi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 30 luglio 1923.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1923.
Assunzione da parte della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata della gestione del Monte frumentario di Matera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;
Veduto l'art. 117 del regolamento approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825, per l'esecuzione del citato testo unico;
Ritenuto che nel comune di Matera esiste un'agenzia della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata;

Decreta:

La gestione del Monte frumentario di Matera è assunta dalla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, per il tramite della locale agenzia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, lì 30 luglio 1923.

Il Ministro: DE CAPITANI D'ARZAGO.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1923.
Riconoscimento del titolo di studio degli alunni degli istituti industriali di Fermo e Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;
Visto il regolamento per l'istruzione professionale, approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 101;
Vista la domanda dell'Associazione generale fra i diplomati degl'istituti industriali, tendente ad ottenere che il titolo di studio conseguito dagli alunni degli istituti industriali di Vicenza « A. Rossi » e di Fermo, prima della classificazione degli istituti stessi;
Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1922, prorogato con i decreti Ministeriali 6 novembre 1922 e 17 aprile 1923, concernente il riconoscimento del titolo di studio degli alunni licenziati dall'istituto industriale « A. Volta » di Napoli;
Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore dell'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'Ispettore generale dell'insegnamento industriale;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al predetto decreto Ministeriale 24 giugno 1922, sono estese agli alunni degli istituti industriali di Vicenza e di Fermo, licenziati prima della classificazione degli istituti stessi, purchè presentino le relative domande, entro il 30 ottobre 1923.

Roma, 30 luglio 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro nominativi;

si notifica:

che il buono 5 % quinquennale, 5ª missione, n. 303, di L. 600, rilasciato al nome di Molteni Beniamino, sotto la patria potestà del padre Molteni Alessandro, doveva, invece, intestarsi a Molteni Filippo Beniamino, minore, sotto la patria potestà del padre Molteni Alessandro, e ciò in base all'attestazione giurata innanzi la Pretura di Como, II mandamento, il giorno 30 giugno 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del detto buono, perchè scaduto, nelle mani di Molteni Filippo Beniamino di Alessandro, ora maggiore di età.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 30 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	135 03	Belgio	111 23
Londra	105 32	Olanda	9 02
Svizzera	410 18	Pesos oro	17 57
Spagna	327 50	Pesos carta	7 74
Berlino	0 00278	New-York	22 8675
Vienna	0 032	Oro	441 23
Praga	68 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 02
	3.50 % » (1902)	70 71
	3.00 % lordo	49 67
	5.00 % netto	86 55

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Cutro	Catanzaro	1	Ogni lunedì dalle ore 10 alle 15.
Morcone	Benevento	1	Domenica e giovedì di ogni settimana e fiera per turno.
Bibbiena	Arezzo	1	Giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12.
Oschiri	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12.
Molfetta	Trani	1	Domenica e lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Napoli	Napoli	1	Ogni giorno, meno i festivi, avvicendandosi in tre turni settimanali in modo che ciascun notaio assista all'ufficio due giorni consecutivi per settimana dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
S. Marco Argentano	Cosenza	1	Ogni giovedì dalle ore 9 alle 13.
Treviglio	Bergamo	1	Martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 17.
Verdello	Bergamo	1	Venerdì dalle ore 14 alle 16.
Camposampiero	Padova	1	Mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Capua	S. Maria Capua Vetere	1	Giovedì e sabato dalle ore 9 alle 14.
Magione	Perugia	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Monforte d'Alba	Alba	1	Lunedì dalle ore 8 alle 11 e dalle 14,30 alle 16,30; domenica dalle ore 8 alle 11.
Alcara Li Fusi	Patti	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 16.
Latronico	Lagonegro	1	Domenica dalle ore 8 alle 12.
Introbio	Como	1	Giovedì dalle ore 9 alle 15.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende il distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà, nel suo stesso interesse, indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata, anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra) e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare, in carta libera, l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il Tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità ai notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile, del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli, di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi, di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919 n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammisisone al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1923, col quale si bandiva un concorso per volontario interprete per la lingua araba;

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1923, col quale si bandiva un concorso per due posti di volontario interprete per la lingua cinese;

Considerato che al detto concorso d'interprete per la lingua cinese ha presentato domanda un solo concorrente e che il termine per la presentazione delle domande stesse è scaduto fin dal 27 luglio 1923;

Data l'utilità di assumere in ruolo un altro interprete per la lingua araba;

Determina quanto segue:

I posti messi a concorso per volontario interprete per la lingua araba sono elevati a tre e quelli di volontario interprete per la lingua cinese sono ridotti ad uno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 28 luglio 1923.

MUSSOLINI.

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Vista la legge n. 814, in data 11 giugno 1922, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della R. marina in servizio attivo permanente;

Visto il R. decreto n. 1637, del 18 dicembre 1922, che reca aggiunte e varianti ai provvedimenti sul trattamento economico degli impiegati è degli ufficiali della R. marina;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per sei posti di tenente nel corpo del Genio navale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 giugno 1923.

Il Ministro: T. DI REVEL.

Notificazione di concorso per sei posti di tenenti nel corpo del Genio navale.

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a sei posti di tenente nel corpo del Genio navale.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della marina, il 20 novembre 1923, alle ore 9.

Art. 3.

Lo stipendio iniziale è di L. 7500 computandosi in questo gli anni di studio in base all'art. 15 del R. decreto n. 1637, del 18 dicembre 1922, cui deve aggiungersi l'indennità professionale di L. 2500 annue, l'indennità militare di L. 220 mensili e l'indennità caroviveri.

Art. 4.

Potranno essere ammessi all'esame in seguito a loro domanda:

a) i laureati ingegneri (navali e meccanici, industriali e civili) nella R. scuola superiore navale di Genova e nelle Regie scuole di applicazioni e politecniche del Regno;

b) i tenenti del R. esercito delle armi di artiglieria e genio che abbiano fatto il corso complementare alla scuola di applicazione di Torino.

Art 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita e per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non aver oltrepassato, al 20 novembre, il 25° anno di età, per quelli della categoria *a*) dell'art. 4, e il 26° anno di età, per quelli della categoria *b*) dell'art. 4;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 6

Le condizioni di cui al presente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato di stato libero, o, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile;

c) certificato di cittadinanza legalizzato come sopra;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;

f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio se militare.

I documenti di cui alle lettere *b*), se trattasi di certificato di stato libero, *d*) ed *e*), dovranno essere in data non anteriore al 1° luglio 1923.

I concorrenti che abbiano il grado di ufficiale sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*). I candidati che siano ufficiali di complemento dovranno produrre anche i documenti di cui alla lettera *b*)

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 2.40, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e servizio militare e scientifico) entro il 1° ottobre 1923, con l'indicazione del domicilio del concorrente, e corredate dai documenti di cui all'art. 6.

Alla domanda dei concorrenti laureati, dovrà inoltre essere allegato il diploma originale di laurea.

I concorrenti dovranno inoltre allegare alla domanda il certificato o i certificati dei punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio o biennio universitario fisico-matematico e corso triennale di applicazione), dai quali dovrà risultare soddisfatta la seguente condizione:

Per le materie:

Geometria descrittiva,
Analisi algebrica,
Meccanica razionale,
Chimica applicata (docimastica o tecnologia),
Scienze delle costruzioni o (per i laureati della Scuola navale di Genova e della Sezione navale della R. scuola politecnica di Napoli) costruzioni navali mercantili,

i punti di classificazione agli esami dovranno dar luogo ad una media (ossia la somma dei punti divisa per cinque) non inferiore a 80 su cento.

Non è previsto un numero minimo di punti per gli esami delle altre materie.

I concorrenti, facendone segno nella domanda, potranno riservarsi di presentare, prima dell'inizio degli esami, il diploma di laurea che non avessero ancora conseguito al momento in cui inviano la domanda stessa, nonchè i certificati di esami speciali che allora non fossero in grado in esibire.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art 9.

L'esame di concorso si svolgerà sulle seguenti materie:

Meccanica applicata, prova scritta e prova orale;
Macchine termiche ed idrauliche, prova orale;
Elettrotecnica, prova orale;
Disegno;
Lingue estere, prova orale.

L'ordine delle prove sarà quello stesso qui sopra indicato.

E' lasciata facoltà al presidente della Commissione esaminatrice di invertire soltanto l'ordine delle due ultime prove.

L'ordine di chiamata dei concorrenti alla prima prova orale sarà quello alfabetico, iniziando da quello dei concorrenti di cui il nome sarà destinato dalla sorte.

Tale ordine sarà mantenuto integralmente per tutte le prove seguenti.

La prova scritta di meccanica applicata consisterà nella soluzione di un problema formulato dalla Commissione esaminatrice come applicazione pratica delle nozioni richieste dal relativo programma per la prova orale

Il tema verrà svolto dal candidato seduta stante nel tempo massimo che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Nelle prove orali di meccanica applicata e di macchine termiche ed idrauliche il candidato dovrà rispondere su due tesi, estratte a sorte, una per ciascuna delle parti nelle quali sono suddivise le due materie.

Nella prova di elettrotecnica, verrà estratta a sorte una sola tesi.

Per lo svolgimento delle tesi orali sono fissati 20 minuti per ciascuna tesi.

La prova di disegno consisterà nel calcolare e disegnare, seduta stante, secondo i dati che verranno forniti dalla Commissione, organi elementari di macchine e macchinari completi non molto complessi.

Il tempo sarà assegnato dalla Commissione.

La prova orale di lingue estere consisterà nella traduzione contemporanea di riviste scientifiche francesi, inglesi e tedesche.

E' obbligatoria la traduzione dal francese; sono facoltative le traduzioni dall'inglese e dal tedesco.

La votazione avrà luogo, per ciascuna materia, prima sulla idoneità e poi per l'assegnazione dei punti. La prima votazione sarà segreta, la seconda palese

Il numero massimo dei punti per ciascuna materia e relativa prova è di venti. Il candidato per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova almeno dieci punti.

Per la meccanica applicata, i punti conseguiti dal candidato nella prova scritta, faranno media con quelli della prova orale per stabilire la classificazione in detta materia, sempre che i candidati, in nessuna delle due prove abbiano conseguito meno di dieci punti.

Per le lingue estere l'idoneità sarà stabilita dal risultato della prova di francese. Le traduzioni dall'inglese e dal tedesco, se in esse, come in quelle di francese, il candidato avrà raggiunto l'idoneità, saranno tenute in conto dalla Commissione nello stabilire la classificazione nella prova di lingue estere aumentando fino ad un massimo di tre punti la votazione ottenuta dal candidato stesso nella prova di francese.

La Commissione dovrà per ogni singola materia procedere alla votazione prima di passare ad una materia successiva, alla quale non potranno essere ammessi quei candidati che non abbiano riportato l'idoneità nella materia precedente.

I punti ottenuti in ciascuna materia saranno moltiplicati per il coefficiente appresso indicato, il quale determinerà l'importanza della materia:

Meccanica applicata	Coefficiente 4
Macchine termiche ed idrauliche . .	» 4
Elettrotecnica	» 3
Disegno	» 2
Lingue estere	» 1

Art. 10.

La nomina a tenente del Genio navale sarà conferita di diritto ai concorrenti classificati nella graduatoria dall'1 al 6 compreso, purchè abbiano riportato una votazione superiore alla media prescritta per l'idoneità colle norme prima indicate.

A parità di punti saranno preferiti i concorrenti muniti di laurea, e fra questi i concorrenti muniti di diploma di ingegnere navale e meccanico e successivamente quelli muniti di diploma in elettrotecnica. Quando con questo criterio non si riesca a determinare la precedenza, saranno preferiti coloro che abbiano riportato maggior numero di punti nelle singole materie di esame contenute nel seguente programma a cominciare dalla prima, secondo l'ordine nel quale sono indicate le materie stesse.

Art. 11.

I sei vincitori del concorso saranno nominati tenenti del Genio navale e classificati per ordine di merito di esame.

Il Ministro potrà procedere alla nomina di altri dei concorrenti classificati immediatamente dopo, a seconda delle esigenze del servizio nei limiti dei posti vacanti nell'organico del corpo del Genio navale.

Nessuno però dei concorrenti classificati dopo i primi sei avrà diritto alla nomina, che rimane di esclusiva facoltà del Ministero.

In ogni caso, per ottenere la nomina ad ufficiali, i concorrenti dovranno contrarre arruolamento volontario nel corpo R. equipaggi, con ferma di quattro anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

Dopo la nomina, i vincitori del concorso muniti del diploma d'ingegnere navale e meccanico rilasciato dalla Scuola navale superiore di Genova o dalla Sezione navale della R. scuola superiore politecnica di Napoli saranno inviati a prestare servizio nei Regi stabilimenti marittimi.

Quelli non muniti di tale diploma saranno destinati presso le due scuole di Genova e Napoli per conseguire la laurea di ingegnere navale e meccanico.

Art. 13.

Ciascuno dei vincitori, dopo la nomina a tenente, riceverà gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello di destinazione di servizio.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno, se sono borghesi, assumere direttamente maggiori notizie presso il Ministero della marina (Direzione generale del personale e del servizio militare e scientifico), presso la Direzione delle costruzioni navali di Spezia, Pola e Taranto, presso gli stabilimenti di lavoro della R. marina di Napoli e Venezia e presso gli uffici tecnici della R. marina di Genova, Livorno e Trieste; se sono già militari, potranno assumere ragguagli presso gli stessi uffici pel tramite delle autorità dalle quali dipendono.

Roma, addì 8 giugno 1923.

Il Ministro: REVEL.

PROGRAMMA.

MECCANICA APPLICATA.

Tesi 1ª.

a) Equilibrio dinamico dei sistemi materiali rigidi, liberi e soggetti a vincoli. Teorema della conservazione del centro di massa.

Rendimento delle macchine, attrito radente e volvente, coefficienti di attrito, suoi valori e sua misura: applicazione ai sopporti portanti e di spinta.

b) Resistenza dei solidi a tensione e compressione semplice. Inviluppi cilindrici premuti dall'interno e dall'esterno.

Sollecitazioni dovute alla forza centrifuga nei tamburi e nei dischi girevoli attorno al loro asse.

Tesi 2ª.

a) Teorema del D'Alembert e sua applicazione al moto di traslazione.

Trasmissione del movimento fra due assi paralleli, normali e comunque inclinati fra loro mediante elementi rigidi.

Vari tipi di ruote dentate e di dentature.

Vite perpetua e sue applicazioni.

Calcolo degli ingranaggi con speciale riguardo ai riduttori per le applicazioni navali.

b) Resistenza dei solidi a flessione semplice e composta; momento flettente e momento resistente; relazioni diverse.

Tesi 3ª.

a) Applicazioni del teorema del D'Alembert al movimento di rotazione; azioni di scuotimento; effetti giroscopici.

Teoria e calcolo dei volanti e dei contrappesi e loro applicazioni.

Calcolo delle camme.

b) Determinazione della equazione della curva elastica-Solidi caricati di punta. Sollecitazioni dinamiche.

Tesi 4ª.

a) Teorema delle forze vive e sue applicazioni.

Trasformazione del movimento circolare continuo in movimento rettilineo alternato; parallelogrammi articolati; biella e manovella; diagrammi delle velocità e delle accelerazioni.

b) Resistenza dei solidi a flessione ed a taglio; forze taglianti e momenti flettenti nelle sezioni di travi a due vincoli e soggette a carichi fissi e mobili.

Teoria della trave continua; teorema dei tre momenti.

Tesi 5ª.

a) Momenti di energia nel piano; ellisse d'inerzia.

Teoria dinamica della trasmissione mediante cinghie e funi. Paranchi.

Regolatori e loro ufficio; staticità; stabilità, grado di insensibilità; regolazione diretta ed indiretta; servomotori.

b) Resistenza e deformazione delle travature regolari piane soggette a carichi fissi. Teoremi di Maxwell e di Castigliano. Lavori di deformazione dei solidi. Teoria della trave ad arco. Calcolo delle molle a balestra.

Tesi 6ª.

a) Momenti di inerzia nello spazio; ellissoide di inerzia. Misura sperimentale del lavoro; freni; dinamometri; bilancio; torsiometri. Teoria ed applicazioni.

b) Resistenza dei solidi allo scorrimento ed alla torsione; flessione e torsione; applicazione al calcolo degli alberi di trasmissione. Velocità critica degli alberi. Calcolo delle molle ad elica cilindrica.

MACCHINE TERMICHE ED IDRAULICHE.

Tesi 1ª.

a) Proprietà fondamentali e trasformazioni principali dei gas perfetti o dei gas reali dei vapori saturi o surriscaldati. Teoria cinetica dei gas. Principio di Mayer e di Carnot. Cicli delle macchine termiche ideali. Loro imperfezioni nelle macchine reali. Entropia. Diagrammi entropici. Diagramma di Mollier. Compressori. Distribuzione di energia con aria compressa. Macchine frigorifere.

b) Pressione idrostatica sopra una superficie piana. Velocità di efflusso dell'acqua dai vari tipi di bocche. Coefficienti di efflusso. Moto dell'acqua nei tubi. Calcolo delle condotte forzate. Distribuzione di energia con acqua in pressione.

Tesi 2ª.

a) Combustibili. Potere calorifero, evaporante ed irradiante. Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione. Peso e volume dei prodotti della combustione. Trasmissione del calore. Conduttività interna ed esterna. Trasmissione tra fluidi stagnanti e tra fluidi in movimento. Coefficiente di trasmissione. Generatori del vapore dei vari tipi. Caratteri differenziali. Rendimento e calcolo delle loro dimensioni principali. Accessori principali per il loro funzionamento e per aumentarne il rendimento. Varie specie di focolari per combustibili. Gassogeni.

b) Pressione idraulica esercitata da una vena d'acqua contro una superficie piana e curva fissa o mobile. Perdita di carico dovuta all'urto, all'attrito, ai cambiamenti di direzione e di sezione.

Tesi 3ª.

a) Movimento dei fluidi aeriformi. Equazioni del moto e della continuità. Efflusso di un gas. Moto nei condotti. Efflusso e moto nei condotti dei vapori. Iniettori ed eiettori. Calcolo delle resistenze passive. Teoria generale dei camini. Dati pratici ed applicazione della teoria al caso particolare del calcolo di un fumaiuolo per caldaia a vapore fissa o marina. Tiraggio naturale e forzato delle caldaie. Ventilatori. Loro calcolo.

b) Motrici idrauliche; espressione del lavoro. Turbine ad azione; ruote Pelton, caratteristiche principali e metodo di calcolo.

Tesi 4ª.

a) Motrici a vapore alternative. Principio dell'espansione multipla. Rendimento e calcolo. Distribuzione del vapore. Periodi principali e secondari. Studio della distribuzione. Diagrammi. Descrizione e teoria dei principali sistemi di distribuzione con e senza eccentrici. Distribuzione di precisione con valvole e rubinetti. Macchine a vapore ed equicorrente (tipo Stumpf). Legge di variazioni dei momenti di torsione sull'asse motore. Influenza dell'inerzia delle masse in movimento. Organi compensatori. Studio generale del bilanciamento delle macchine a vapore. Misura della potenza indicata e strumenti relativi.

b) Principali tipi di turbine a reazione. Caratteristiche e metodo di calcolo.

Tesi 5ª.

a) Turbine a vapore. Principio dell'azione e della reazione. Salti di velocità e di pressione. Impiego del vapore surriscaldato. Speciale importanza dell'apparecchio di condensazione. Classificazione e descrizione dei tipi più conosciuti. Loro organi caratteristici e cenni sulla loro costruzione. Dati pratici di rendimento dei vari tipi di turbine. Schema di procedimento per il calcolo di una turbina a vapore. Tipi principali di condensatori.

b) Pompe idrauliche a stantuffo. Criteri di calcolo. Pulsometri. Iniettori ed eiettori. Pompe relative. Metodi di calcolo.

Tesi 6ª.

a) Motori a combustione interna, sia a scoppio che ad introduzione di calore a pressione costante. Cicli teorici e cicli pratici a quattro ed a due tempi. Cenni descrittivi sui tipi più conosciuti dei detti motori. Loro impiego attuale e previsioni sul loro sviluppo in avvenire. Dati pratici di rendimento. Schema di procedimento per il calcolo di uno di detti motori.

b) Pompe centrifughe per basse, medie ed alte prevalenze. Tipi diversi. Metodi di calcolo. Pompa d'aria dei condensatori. Tipi diversi. Metodi di calcolo.

ELETTROTECNICA.

Tesi 1ª.

a) Nozioni fondamentali dell'elettrostatica. Condensatori. Correnti continue. Legge di Ohm. Principi di Kirchkoff. Circuiti derivati. Lavori di una corrente. Legge di Joule. Leggi dell'elettrolisi. Unità elettrostatiche ed elettromagnetiche. Sistema C. G. S. e sistema pratico. Galvanometri. Metodi di misura delle resistenze.

b) Macchine generatrici di corrente continua. Dinamo con induttori bipolari e multipolari. Avvolgimenti dell'indotto, chiusi ed aperti, ad anello ed a tamburo. Espressione della forza elettromotrice. Sistemi diversi di eccitazione. Calcolo dell'eccitazione. Curva di magnetizzazione. Reazione di indotto. Commutazione. Poli di commutazione. Avvolgimenti compensatori. Costruzione meccanica delle dinamo Trasformatori statistici. Teoria del trasformatore ideale (senza perdita di energia e senza dispersione magnetica) e del trasformatore reale; diagrammi relativi. Costruzione dei trasformatori. Loro raffreddamento. Autotrasformatori. Trasformatori di misura.

Tesi 2ª.

a) Campo magnetico, Influenza magnetica. Teoria molecolare del magnetismo. Momento magnetico. Intensità di magnetizzazione. Densità superficiale. Forze nell'interno di un magnete. Induzione magnetica. Circuito magnetico. Curva normale di magnetizzazione. Permeabilità. Isteresi. Illuminazione elettrica. Lampade ad incandescenza e lampade ad arco. Consumo specifico.

b) Caratteristica statica, dinamica ed esterna delle dinamo. Riscaldamento. Rendimento. Accoppiamento delle dinamo. Macchine generatrici di corrente alternativa, monofase e polifase. Loro costruzione. Avvolgimenti d'armatura. Espressione della forza elettromotrice. Reazione di indotto. Diagramma dell'alternatore. Caratteristica esterna. Accoppiamento degli alternatori.

Tesi 3ª.

a) Azioni magnetiche prodotte da correnti elettriche. Campo nell'interno di una bobina anulare. Equivalenza fra l'anima magnetica e corrente i circuito chiuso. Forza elettromotrice di induzione elettromagnetica. Trasformazione di lavoro meccanico in elettrico. Legge di Lenz. Autoinduzione. Mutua induzione. Correnti variabili. Extracorrenti di apertura e di chiusura. Rocchetto di Ruhmkoff. Correnti parassite.

b) Tipi principali di pile elettriche. Polarizzazione. Accumulatori ad elettrodi di piombo. Variazione della loro tensione alla carica ed alla scarica. Capacità. Rendimento in amperore ed in wattore. Batteria di accumulatori in parallelo ad una dinamo in derivazione. Inseritori semplici e doppi di accumulatori. Motori a corrente alternativa sincroni. Avviamento. Diagramma del motore sincrono. Espressione della potenza motrice. Funzionamento ad eccitazione costante e carico variabile. Funzionamento a carico costante ed eccitazione variabile.

Tesi 4ª.

a) Correnti alternative. Definizioni principali. Lavoro e potenza di una corrente alternativa. Fattore di potenza. Rappresentazione vettoriale delle grandezze sinusoidali. Circuiti a corrente alternativa con resistenza o autoinduzioni, o capacità, o con combinazioni di questi elementi in serie od in parallele; diagrammi e formule relative. Risonanza.

b) Motori a corrente continua. Equazioni fondamentali. Autoregolazione della corrente. Modo di variare della coppia motrice e della velocità in funzione del carico, avviamento, regolazione della velocità nel motore eccitato in serie ed in quello eccitato in derivazione. Motore Compound. Frenamento elettrico. Motori asincroni polifasi. Variazioni della coppia motrice in funzione dello scorrimento, oppure della velocità del motore. Rendimento del motore. Analogia coi trasformatori. Costruzione meccanica. Avviamento.

Tesi 5ª.

a) Sistemi polifasi con speciale riguardo al sistema trifase. Concatenamenti. Potenza di un sistema polifase. Campi rotanti. Misura dell'intensità di corrente, della tensione, del lavoro e della potenza per corrente continua e per corrente alternativa. Tipi principali di amperometri, voltmetri, wattmetri, contatori.

b) Condutture elettriche. Riscaldamento di una conduttura. Sezione più economica. Condutture aperte, ramificate e chiuse. Distribuzioni in serie, in parallelo e miste. Distribuzione a tre fili; metodi di divisione della tensione. Distribuzione con alimentatori. Distribuzioni a corrente alternativa a trifase, dirette ed indirette. Motori asincroni monofasi; coppia motrice; avviamento. Motori per corrente alternativa con commutatore: motore in serie, motore a repulsione. Trasformazione della natura delle correnti. Convertitrici ad unica armatura; rapporto di trasformazione; corrente nell'indotto.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.